



## ACCORDO DI RINNOVO

del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti dell'industria edilizia ed affini da valere per la

**Provincia di Prato**

Addì, 17 novembre 2006 in Prato

tra

- la Sezione Edili dell'Unione Industriale Pratese in persona del Presidente della Sezione ing. Moreno Torri e dei Consiglieri Massimo Paolieri e Marco Baldi con l'assistenza della stessa Unione Industriale Pratese,

e

- i Sindacati Provinciali dei lavoratori edili in persona rispettivamente per la Fillea-Cgil di Adolfo Martino, Marco Tatini; per la Filca-Cisl in persona di Enrico Menici, Daniele Vaccaro; per la Feneal-Uil, in persona di Cristiano Lottini, Angelo Giorno;

visto

- gli artt. 38 e 46 del Ccnl 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini;
- l'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, punto III stipulato tra Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil;
- il precedente contratto integrativo 11 novembre 2002 per le imprese edili ed affini della Provincia di Prato;

è stato raggiunto il seguente Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del Ccnl 20 maggio 2004, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nella Provincia di Prato, in sostituzione del precedente Contratto Integrativo 11 novembre 2002.

### A) Indennità territoriale di settore

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, punto III, 2° comma, nella "indennità territoriale di settore" (operai) e nel "premio di produzione" (impiegati) sono conglobati – a decorrere dal 1° luglio 2006 – gli importi dell'"elemento economico territoriale" (EET) in atto al 30 giugno 2006.

L'indennità territoriale di settore e il premio di produzione risultano pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2006, nei valori seguenti.

**Operai dipendenti dall'industria edile pratese****Indennità territoriale di settore conglobata (importi orari), dal 1° luglio 2006**

<b>Livello</b>	<b>Categorie</b>	
Livello 4°	operaio 4° liv.	1,23
Livello 3°	operaio specializzato	1,14
Livello 2°	operaio qualificato	1,03
Livello 1°	operaio comune	0,89

**Impiegati dipendenti dall'industria edile pratese - Premio di produzione conglobato (importi mensili), dal 1° luglio 2006**

<b>Livello</b>	<b>Categorie</b>	
7°	1° super	291,12
6°	1° categoria	267,44
5°	2° categoria	222,33
4°	4° livello	200,42
3°	3° categoria	184,29
2°	4° categoria	166,46
1°	4° categoria 1° impiego	143,33

**B) Elemento economico territoriale (EET)**

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006 l'elemento economico territoriale (EET) è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dagli artt. 12 e 38 del Ccnl 20 maggio 2004 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avuto riguardo al territorio della Provincia di Prato, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché di ulteriori indicatori quali: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pratese ed il monte salari relativo, il numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, il numero e l'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, l'attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali, il numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti, il numero di ore autorizzate dall'Inps per interventi della CIG.

Per il periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva, per ogni anno, entro il mese di aprile, nel rispetto dei limiti di cui all'Accordo nazionale 23 marzo 2006. La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, confrontando l'andamento del settore e

dei suoi risultati del periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto integrativo.

Le parti definiranno quindi l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, verbalizzando le intese raggiunte.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 12 e 38 del Ccnl 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° luglio 2006, e nella misura del 7% dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° settembre 2007.

Le suddette percentuali, che sostituiscono le percentuali già individuate con il contratto integrativo provinciale pratese 11 novembre 2002, si applicano entrambe sui minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del 1° marzo 2006.

Pertanto, gli importi definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo a titolo di elemento economico territoriale sono i seguenti.

Categorie	1° luglio 2006		1° settembre 2007	
	Orario	Mensile	Orario	Mensile
Quadri e impiegati di 1° super	--	35,92	--	83,80
Impiegati di 1°	--	32,32	--	75,42
Impiegati di 2°	--	26,94	--	62,85
Impiegati ed operai di 4° livello	0,15	25,14	0,34	58,66
Impiegati di 3° ed operai specializzati	0,14	23,34	0,32	54,47
Impiegati di 4° ed operai qualificati	0,12	21,01	0,28	49,02
Impiegati di 4° I° impiego ed operai comuni	0,10	17,96	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,09	--	0,21	--
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,08	--	0,19	--

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 25.3.1997, n. 67, convertito nella legge 23.5.1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

### C) Mensa e relativa indennità sostitutiva

Con decorrenza dal 1° luglio 2006 l'indennità sostitutiva di mensa e il costo del pasto di cui al punto B) del contratto integrativo pratese 11 novembre 2002 sono incrementati del 17% ed assumono quindi i seguenti valori:

- **indennità sostitutiva di mensa:** € 0,46 per ogni ora di lavoro effettivo ordinario prestato;
- **costo del pasto:** ferma restando la ripartizione fra impresa (70%) e lavoratore (30%) di cui ai previgenti contratti integrativi pratesi, il limite massimo di intervento dell'impresa è fissato in € 4,91 a pasto.

**D) Indennità di trasporto**

Con decorrenza 1° luglio 2006 l'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto nel caso in cui l'operaio si rechi sul posto di lavoro con mezzi propri o avvalendosi dei normali mezzi pubblici è incrementata del 17% ed assume quindi il valore di € 0,16 per ogni ora di lavoro effettivo ordinario prestato; l'indennità stessa, nel caso in cui l'operaio sia prelevato con mezzi messi a disposizione dall'impresa da appositi luoghi o centri di raccolta è pure incrementata del 17% ed assume quindi il valore di € 0,12 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

**N.B.** Tutti gli arretrati conseguenti agli aumenti di cui sopra alle lettere B), C), D), saranno corrisposti entro la busta paga del mese di dicembre.

**E) Carenza malattia**

Per le assenze per malattia iniziate successivamente al 1° gennaio 2007 le imprese edili provvederanno direttamente ad erogare all'operaio non in prova il trattamento economico con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita, con il coefficiente 0,5, sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 26 del Ccnl 20/05/2004, per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso di malattia pari o inferiore a 7 giorni.

Il trattamento di cui sopra spetta all'operaio con il limite di tre eventi di malattia regolarmente certificati all'anno.

Quanto precede viene concordato in via sperimentale per un anno, e cioè fino al 31 dicembre 2007, data entro la quale verrà effettuata una verifica sui risultati derivanti dall'applicazione della disposizione.

Il trattamento di malattia in questione è anticipato dall'impresa e viene rimborsato dalla Cassa Edile con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente prevista.

**F) Cassa Edile Pratese – Revisione contributi**

A decorrere dal 1° gennaio 2007 (salvo la diversa decorrenza sotto indicata ai punti 4 e 5) si conviene di apportare le seguenti modifiche alle contribuzioni dovute alla Cassa Edile Pratese:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Contributo Cassa Edile art. 36 Ccnl | Riduzione dello 0,10% |
| 2. Contributo APEO                     | Riduzione dell'1,30%  |

*[Handwritten signatures and initials]*

3. Contributo Prevedi	Sospeso (0,30%)
4. Contributo Consorzio Formedil	Soppresso (0,20%, dal 1°.7.2006)
5. Contributo Comitato Formedil Toscana	Nuovo contributo 0,06%, dal 1°.7.2006
6. Contributo carenza malattia	Nuovo contributo 0,20% per il solo settore industria
7. Contributo sicurezza - CPT	Nuovo contributo 0,40%

Circa la sospensione del contributo Prevedi (0,30%), essa opererà fino ad esaurimento degli accantonamenti dello specifico fondo esistente; approssimandosi tale circostanza, le parti sociali si incontreranno per assumere le conseguenti decisioni del caso.

Qualora dovessero presentarsi in futuro necessità per la copertura dei costi di gestione, saranno operate le necessarie azioni di adeguamento contributivo.

Si redige la tabella completa delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile Pratese dal 1° gennaio 2007 che si allega al presente Contratto, del quale la stessa fa parte integrante ad ogni effetto.

#### **G) Ambiente di lavoro e sicurezza**

Le Parti sociali sottoscritte concordano sulla necessità di mantenere alta l'attenzione ed il livello di reciproca collaborazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti. Tenendo presente il sistema di relazioni sviluppatosi a seguito dell'entrata in vigore dei D.Lgs. 626/94 e 494/96, si intendono perseguire gli obiettivi di una diffusione della cultura della sicurezza continuando, sulla base di relazioni sistemiche di tipo partecipativo, ad affrontare congiuntamente le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza.

Allo scopo, le Parti sottoscritte concordano di utilizzare parte della riduzione del Fondo APEO dell'1,30%, di cui sopra alla lettera F), n.2, e precisamente una quota dello 0,40% [lettera F), n.7], onde promuovere una opportuna valorizzazione del CPT, ritenuto strumento essenziale per una politica di sicurezza e prevenzione.

Sull'argomento, verrà aperto un tavolo di confronto per impostare ad assumere le prime concrete decisioni operative.

#### **H) Mercato del lavoro**

Le parti convengono che al fine di favorire lo sviluppo e l'occupazione ed in coerenza con il vigente Ccnl ed in collaborazione con i Centri per l'impiego locali, sia costituito uno sportello informativo presso l'Ente Scuola Edile al servizio delle imprese e dei lavoratori.

#### **I) Scuola Edile**

Le parti si attiveranno congiuntamente presso la Provincia di Prato al fine di ottenere il riconoscimento della Scuola Edile quale unico Ente certificatore della formazione per i

20/11 06 LUN 08:43 [NR.TX/RX 6213]

lavoratori edili, nonché per ribadire la centralità del settore e delle relative conseguenti esigenze formative.

**L) Prestazioni della Cassa Edile Pratese**

Le Parti sociali sottoscritte convengono di dare inizio quanto prima ad un confronto circa le richieste avanzate dalle Organizzazioni sindacali per un miglioramento ed una revisione delle prestazioni erogate dalla Cassa Edile Pratese, con l'intendimento di portare a conclusione la trattativa in tempo utile per l'entrata in vigore con il 1° gennaio 2007 delle innovazioni che saranno concordate.

**M) Cassa Edile, Scuola Edile, CPT**

Per dare seguito all'armonizzazione ed al contenimento dei costi, entro il mese di giugno 2007 le parti apriranno un tavolo di confronto istituendo un'apposita Commissione per valutare la possibilità di costruire una nuova sede congiunta per gli Enti bilaterali edili della provincia di Prato.

**N) Norme di ingresso per la professione edile**

Con riferimento al fenomeno della crescita anomala di nuove imprese, non adeguatamente preparate all'inserimento nel settore, le parti ritengono necessario con la Scuola Edile di raggiungere un'intesa con le istituzioni locali e con la Camera di Commercio di Prato, volta a definire idonee soluzioni per il suddetto fenomeno.

**O) Validità e durata**

Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1° luglio 2006, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla contrattazione nazionale.

**Dichiarazione comune**

Nell'ambito dell'attuazione dell'istituto della trasferta come previsto dall'Accordo Nazionale 23 marzo 2006, le parti sottoscritte si impegnano ad attivarsi presso le proprie rappresentanze regionali affinché si realizzi il necessario processo di omogeneizzazione delle prestazioni extra contrattuali e delle relative contribuzioni.

Letto, approvato e sottoscritto

p. Sezione Edili dell'Unione Industriale Pratese

p. le Organizzazioni Sindacali Fillea-Cgil, Filca.Cisl, Feneal-Uil

allegato

**CONTRIBUZIONI DOVUTE ALLA CASSA EDILE PRATESE DALLE IMPRESE EDILI DEL  
SETTORE INDUSTRIA, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007**

<b>Contributo</b>	<b>Ditta %</b>	<b>Operaio %</b>	<b>Totale %</b>
Cassa Edile	2,00	0,40	2,40
APEO	2,70	--	2,70
Vestiario	0,60	--	0,60
Formazione	1,00	--	1,00
Comitato Formedil Toscana	0,06	--	0,06
Quota territoriale	0,43	0,43	0,86
Sicurezza e CPT	0,40	--	0,40
Quota nazionale	0,22	0,22	0,44
Carenza malattia	0,20	--	0,20
<b>Totale</b>	<b>7,61</b>	<b>1,05</b>	<b>8,66</b>

FU | CEM | 015 | U | PC | 2007 | 01 | 01 | 01 | 01